



Ministero della Giustizia

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP**

Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA

Roma, 20 SET. 2022

**ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
SALERNO**

E, p.c.

**ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA**

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
S E D E**

Mailto: ufficiostudi@consigionazionaleforense.it

OGGETTO: Ufficio NEP di Salerno – Quesito sulla riforma del pignoramento presso terzi di cui all'art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato.

E' pervenuto a questa Direzione generale apposito quesito riguardante la materia in oggetto, formulato da un funzionario UNEP in servizio presso l'Ufficio NEP in sede, con il quale si chiede una direttiva in merito all'inquadramento dell'attività svolta dal personale UNEP relativamente agli ulteriori adempimenti introdotti dalla novella di cui all'art. 1, comma 32, L. 26 novembre 2021, n. 206 (pubblicata in Gazz. Uff. 9 dicembre 2021) – legge delega vigente a decorrere dal 24 dicembre 2021 – nonché applicabili, ai sensi del comma 37 della precitata legge, ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, vale a dire dal 22 giugno 2022.

Al riguardo, all'art. 543 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento presso terzi, dopo il quarto comma sono stati aggiunti i seguenti commi:

“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debito e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.”

Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti.

Detto ciò, si invita a portare a conoscenza il contenuto della presente nota al funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi

